



Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

ORDINANZA N. 71 DEL 24/11/2020

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Manutenzione/bonifiche e verifiche obbligatorie coperture immobili esistenti realizzate in cemento/amianto

L'ISTRUTTORE	IL SINDACO
Daniela Ballarin	IL SINDACO dr. Alessandro Ferro FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 25/11/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 24/11/2020

Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE



ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-376-2020

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene
Istruttore: Daniela Ballarin
Oggetto: Manutenzione/bonifiche e verifiche obbligatorie coperture immobili esistenti realizzate in cemento/amianto

IL SINDACO

Premesso che sul territorio comunale si sono verificate avverse condizioni atmosferiche con trombe d'aria, grandinate, piogge e vento, causando rilevanti danni sia alle strutture pubbliche che private ed all'agricoltura in generale;

Considerato

che a causa degli eventi calamitosi che nell'ultimo periodo sono sempre più frequenti, molte coperture realizzate con lastre in cemento amianto hanno evidenziato criticità sullo stato di conservazione con particolare riferimento alla presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale;

che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati a norma di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito al fine della tutela della salute pubblica;

che si ritiene necessario e urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che la normativa vigente in materia pur prevedendo l'obbligo dei proprietari responsabili di intervenire, non prescrive termini temporali;



Città di Chioggia città d'arte

che il Comune di Chioggia aderisce allo Sportello Amianto Nazionale (Deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 11/3/2020), con il quale ogni cittadino che volesse avere informazioni ed essere guidato nell'approccio e nella risoluzione di qualsiasi problema legato all'amianto, potrà ricevere assistenza su argomenti sia tecnici, sia giuslavoristici, sia sanitari in materia di amianto: una bonifica da fare, capire quali procedure seguire per determinare se il proprio amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di amianto, oltre che fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri di materia legale;

che ogni risposta sarà a disposizione del cittadino residente a Chioggia scrivendo a: info@sportelloamianto.org o chiamando il **numero nazionale SOS AMIANTO: Tel. 06 81153789** attivo dal lunedì al venerdì (mattina 09.30 – 12.00; pomeriggio 14.30 – 17.00). WhatsApp attivo H24 al numero: 3922400073 Il sito web: <http://www.sportelloamianto.com/contattaci/>

Visto l'art 34 del D.Lgs 277 del 15.08.1991 relativo all'attuazione delle direttive n 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della L. 30.07.1990 n. 212;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257 relative alla cessazione dell'impiego di amianto;

Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06.09.1994;

Preso atto del Decreto Sindacale n. 54 del 10.12.2018 con il quale sono state attribuite le responsabilità Dirigenziali del Settore Promozione del Territorio alla dott.sa Daniela Ballarin;

Preso atto altresì che il Responsabile del procedimento è il geom. Nazzareno Gradara, Funzionario del Servizio Ambiente del Comune di Chioggia;



Visti

il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;

ORDINA

a tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive caratterizzate dalla presenza di tale materiale, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 dalla

pubblicazione della presente ordinanza sindacale, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con i principi dettati dal D.M. 06.09.1994 e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con computi di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun



Città di Chioggia città d'arte

Intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell' Azienda U.L.S.S. n. 3 .

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Chioggia, può consultare per informazioni lo Sportello Amianto Nazionale a: info@sportelloamianto.org o chiamando il numero nazionale SOS AMIANTO: Tel. 06 81153789 attivo dal lunedì al venerdì (mattina 09.30 – 12.00; pomeriggio 14.30 – 17.00). WhatsApp attivo H24 al numero: 3922400073 Il sito web: <http://www.sportelloamianto.com/contattaci/>

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, nella sezione “PROVVEDIMENTI”, sottosezione “PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ” in adempimento del D.Lgs. 33/2013 o da altre disposizioni di legge, nonché attraverso stampe e altri mezzi d'informazione;

2. di demandare al Comando Polizia Locale – Servizio Polizia Ambientale di Chioggia la verifica circa l'ottemperanza della presente Ordinanza e in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo da parte del o dei soggetti inadempienti, l'eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.

3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima S.P.I.S.A.L.
- A.R.P.A.V. Dip. provinciale di Venezia
- Polizia Locale del Comune di Chioggia;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Chioggia;
- Comando Stazione di Polizia di Stato di Chioggia;

INFORMA



Città di Chioggia *città d'arte*

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni, al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 24/11/2020

IL SINDACO
dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE